



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. o), (calcio) e lett.c), (offese arbitro), 28/1 lett. c), (offese arbitro) e lett. h), (offese giocatori), 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico) e lett. c) (aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma le seguenti sanzioni inflitte nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato:
- al Sig. D. F. la squalifica di tre mesi (dal 19.3.2023 al 18.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1 lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- al Sig. S. R. la squalifica di quattro settimane (dal 19.3.2023 al 15.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia ;
- al Sig. Alessandro Cuomo l'interdizione di un mese (dal 23.3.2023 al 22.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- al Sig. Marco Lancini l'interdizione di tre mesi (dal 23.3.2023 al 22.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), e lett. h), (offese giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- al Rugby Rovato ASD la multa di Euro 1.500,00 per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), e lett. c) (aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 13 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali